



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

- Provincia di Cosenza -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Atto n. 27 / CC

del 29 novembre 2013

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 - MODIFICA
REGOLAMENTO COM.LE -**

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 10,55 in San Giovanni in Fiore nella sala delle adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 22/11/2013 Prot. n. 25825 e integrazione prot. n. 26001 del 25.11.13, e prot. n. 26250 del 27.11.2013, consegnato nel tempo e nei modi prescritti dal T.U. EE.LL., si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume la presidenza il Signor ASTORINO Dr. LUIGI - Presidente del Consiglio.

Fatto l'appello nominale risultano presenti 14 Consiglieri, oltre il Sindaco, su 16 assegnati al comune e su 16 in carica come segue:

	Cognome e Nome	Presenti	Assenti		Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	ARNONE ANTONIO	SI		10	LACAVA DOMENICO	SI	
2	ASTORINO LUIGI	SI		11	OLIVERIO AMELIA ROSA	SI	
3	BARILE ANTONIO	SI		12	MARRA GIOVANNI		SI
4	BELCASTRO GIUSEPPE	SI		13	MAURO VINCENZO		SI
5	CANNIZZARO ANTONIO	SI		14	NICOLETTI ANTONIO	SI	
6	FRAGALE GIOVANNI	SI		15	SPADAFORA MONICA	SI	
7	GALLO FRANCESCO	SI		16	SPADAFORA VITTORIO	SI	
8	GRECO SALVATORE	SI		17	URSO EMANUELE	SI	
9	IAQUINTA LUCIANO	SI					

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa TERESA GIORDANO.

Il Presidente, dato atto che è presente il Sindaco Dott. BARILE Antonio e constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 T.U. D.lgs n. 267/2000, sono stati espressi i pareri riportati di seguito:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica :
FAVOREVOLE
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
FAVOREVOLE
- Vista la proposta di delibera di seguito riportata;



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

87055 - PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO TRIBUTI ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013
MODIFICA REGOLAMENTO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Prehesso che:

l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214;


che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del succitato decreto legge, l'IMU sostituisce l'ICI (imposta comunale sugli immobili) e ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze;


- la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell'art. 4 del D.L. 2.3.2012 n° 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n° 44, che ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina, negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, 11 commi 3-4-5, 12, 14 e 15 del DLgs 30.12.1992 n° 504 (relativi all'ICI, ma dichiarati espressamente applicabili anche per l'IMU), nell'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n° 296 (relativi all'attività di accertamento, ai rimborsi, ecc. dei tributi locali in genere, ed espressamente richiamati anche per l'IMU dall'art. 9, comma 7, del DLgs. n.23/2011);

- la legge 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

Vista la delibera consiliare n° 9, del 11 giugno 2012 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva adottato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;


Considerata la necessità di modificare la vigente disciplina regolamentare, sulla scorta sia delle modifiche





normative intervenute sia delle risultanze dell'avvio sperimentale dell'IMU nel 2012, e nello specifico prevedere ai sensi del DL 102/2013 coordinato con la legge di conversione 28/10/2013 n° 124 art. 2 bis nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata IMU di cui all'art.13 del DL 06/12/2011 n° 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n° 214, e successive modificazioni, equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse, quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il I° grado che le utilizzano come abitazione principale e che abbiano nelle stesse la dimora abituale e la residenza anagrafica. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. La dichiarazione di concessione in comodato d'uso gratuito è sottoscritta dal soggetto passivo dell'imposta.

Visti:



art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

art. 13 del D.L. n° 201/2011 e ss.mm.ii. e la normativa ivi richiamata;

- l'art. 42 del DLgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione di C.C. n° 9 del 11 giugno 2012 con la quale è stato approvato il regolamento comunale sull'imposta municipale unica;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, sulla presente proposta di delibera che si intendono integralmente riportati e trascritti;


Visto il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art.239 del TUEL così come modificato dall'art.3, comma 1 della legge n°2013/2012

PROPONE


per i motivi in premessa

- di apportare al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con la deliberazione n° 9 del 11 giugno 2012 la seguente modifica:

Dopo l'art. 8: **UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE**
inserire L'ART. 8 BIS:



“ ai sensi del DL 102/2013 coordinato con la legge di conversione 28/10/2013 n° 124 art. 2 bis nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata IMU di cui all'art.13 del DL 06/12/2011 n° 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n° 214, e successive modificazioni, equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse, quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il I° grado che le utilizzano come abitazione principale e che



abbiano nelle stesse la dimora abituale e la residenza anagrafica. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. La dichiarazione di concessione in comodato d'uso gratuito è sottoscritta dal soggetto passivo dell'imposta .”

_ di allegare alla presente il testo del regolamento comunale sull'imposta municipale unica, approvato con delibera consiliare n° 9, del 11 giugno 2012, integrato con la modifica di cui al presente atto;

- di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico tenuto dal MEF, entro il termine e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Angela Bitonti





COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

87055 - PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO TRIBUTI

ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013
MODIFICA REGOLAMENTO

PARERI

In ordine alla su esposta proposta del Responsabile del Servizio, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n°267/2000.

Data 20.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Angela BITONTI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

In ordine alla su esposta proposta del Responsabile del Servizio, si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n°267/2000.

Data 20.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Francesco SCIGLIANO





COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
(Provincia di COSENZA)

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 9 del 11/06/2012

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**



INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Imposta riservata allo Stato</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8 bis</i>	<i>Abitazioni concesse in comodato d'uso</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Versamenti e interessi</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Dichiarazione</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 9</i>





ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO


1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di San Giovanni in Fiore dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di San Giovanni in Fiore.



ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO E AREA FABBRICABILE


1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
- 



ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

- 
1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
 2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
 3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.



**ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.



**ART 7. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ
ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI**

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.


ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.



ART. 8 BIS - ABITAZIONE CONCESSE IN COMODATO D'USO

1. ai sensi del DL 102/2013 coordinato con la legge di conversione 28/10/2013 n° 124 art. 2 bis nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata IMU di cui all'art.13 del DL 06/12/2011 n° 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n° 214, e successive modificazioni, equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse, quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il I° grado che le utilizzano come abitazione principale e che abbiano nelle stesse la dimora abituale e la residenza anagrafica. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. La dichiarazione di concessione in comodato d'uso gratuito è sottoscritta dal soggetto passivo dell'imposta .



ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n.984;
5. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 del Comune di San Giovanni in Fiore in quanto rientrante nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.


ART. 10 – VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
2. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis¹ dell'articolo 13 del DL 201/2011.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 2,00
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.


ART. 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale vigente, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 2,00 per anno solare.

¹D.L. 201/2011. Articolo 13 comma 12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e' versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata e' versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

- 
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.


ART. 12 - DICHIARAZIONE

- 
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
 2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
 3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

ART. 13 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. *Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.*

ART. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA

- 
1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. *(In caso di riscossione coattiva diretta)*
 2. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97 *(In caso di riscossione coattiva affidata all'esterno)*
 3. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 10,00.

ART. 15 –DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Il Responsabile
Dott.ssa Angela Bitonti



Prot. 25680 del 20/11/2013

COMUNE DI San Giovanni in Fiore

Provincia di Cosenza

PARERE dell'ORGANO di REVISIONE sulla

**"MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)"**

L'organo di revisione


Dott.ssa Filomena Fragale


Dott. Giuseppe Quintana

Dott. Giovanni Tripodi

Verbale n°15 del 20/11/2013

Si è riunito in data odierna il Collegio dei Revisori del Comune di San Giovanni in Fiore (CS), nominato con Delibera Commissariale n° 55 del 15/04/2011.

Componenti presenti: Dott.ssa Filomena Fragale, Dott. Giuseppe laquinta.

Oggetto: MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Visto

- visto l'art. 239, lettera b comma 1, punto 1 e 7 del TUEL così come modificato dal Decreto Legge n°174 del 10 ottobre 2012;
- il Regolamento IMU vigente, approvato con Delibera di Consiglio n°9 del 11/06/2012;
- visto il Decreto Legge n° 102 del 2013 convertito nella Legge n° 124 del 28/10/2013.

Considerato che

- ai sensi del D.L. n° 102 del 2013, coordinato con la legge di conversione del 28/10/2013 n°124 art. 2 bis, limitatamente alla seconda rata IMU, viene data la facoltà ai Comuni di *".....equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'Imu, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale; nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare"*;
- l'applicabilità della disposizione di cui sopra, concessa dal legislatore, comporta la modifica del Regolamento IMU vigente.

Il Collegio


ESPRIME

parere favorevole alla modifica del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU).


Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di Revisione

Dott.ssa Filomena Fragale



Dott. Giuseppe laquinta



Si da atto che sono presenti gli Assessori Comunali Iaquina G., Spina laconis F., Tiano P. che non prendono parte alla votazione.

Il Sindaco illustra il presente punto all'ordine del giorno.

Successivamente prende la parola il Consigliere Belcastro il quale mette in rilievo che i Comuni possono fare richiesta al Governo per ottenere lo sgravio fatto alle persone che ne hanno inoltrato richiesta al Comune.


IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di delibera sopra riportata;
- Vista la proposta di deliberazione della dott.ssa Bitonti Angela responsabile del servizio Tributi sopra riportata avente per oggetto: "Imposta Municipale propria (IMU) - anno 2013 - Modifica Regolamento" e suoi allegati;
- Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dal D:Lgs. n.267/2000;
- Ritenuto che la proposta dicchè trattasi è meritevole di approvazione, per le motivazioni in essa contenute che integralmente si intendono qui richiamate;
- Uditi gli interventi dei consiglieri;

Con voti Favorevoli 15, contrari nessuno (ad unanimità dei presenti) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Per i motivi in premessa:
- di approvare la proposta della dott. Angela Bitonti Responsabile del Servizio Tributi avente per oggetto: "Imposta Municipale propria (IMU) - anno 2013 - Modifica Regolamento" e suoi allegati;
- di apportare al regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con la deliberazione n.9 dell'11 giugno 2012 la seguente modifica: Dopo l'art.8: UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE INSERIRE L'ART. 8 BIS:
"ai sensi del D.L. 102/2013 coordinato con la legge di conversione 28/10/2013 n° 124 art. 2 bis nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata IMU di cui all'art.13 del DL 06/12/2011 n° 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22/12/2011



n° 214, e successive modificazioni, equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse, quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale e che abbiano nelle stesse la dimora abituale e la residenza anagrafica. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. La dichiarazione di concessione in comodato d'uso gratuito è sottoscritta dal soggetto passivo dell'imposta";


- di allegare alla presente il Testo del Regolamento comunale sull'imposta municipale unica, approvato con delibera consiliare n. 9 dell'11 giugno 2012, integrato con la modifica di cui al presente atto;

- di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico tenuto dal MEF, entro il termine con le modalità previste dalla normativa vigente in materia;

e con successiva e separata votazione che ha dato i seguenti risultati:

voti Favorevoli 15, contrari nessuno (ad unanimità dei presenti) espressi per alzata di mano;

DELIBERA



- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.


Atto n. 27 / CC

del 29 novembre 2013

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE ASTORINO Dr. LUIGI

IL SEGRETARIO D.ssa TERESA GIORDANO




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all'Albo Pretorio di questo Comune a partire da oggi e vi rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Prot n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERV. SEGRETERIA

San Giovanni in Fiore, li 04 DIC, 2013




DICHIARAZIONE DI ESECUIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 29/11/2013

- 1) per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs 267/2000.
- 2) perché dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO

San Giovanni in Fiore, li 04 DIC, 2013


_____